

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 27/06/2019

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere stato segnalato a sofferenza nella Centrale dei Rischi da parte dell'intermediario convenuto a partire dal gennaio 2012.

Lamenta di non aver mai ricevuto ai sensi dell'art. 125 del TUB e della circ. 139/1991 (aggiornata al 15 giugno 2017) comunicazioni circa l'iscrizione del credito a sofferenza e di aver scoperto l'avvenuta segnalazione a seguito di indagini personali.

Con riferimento alla comunicazione del preavviso di iscrizione, dà atto di *"segnalazioni iniziali, mai comunicate per la sua vera valenza, ma solo con telefonate mirate al solo recupero del credito vantato"*, precisando di non aver *"mai ricevuto alcuna comunicazione chiara, certa e coincisa, né tantomeno raccomandata con avviso di ritorno"*.

Il ricorrente osserva che la segnalazione a sofferenza *"richiede un'attenta analisi da parte del soggetto intermediario, il quale, prima di disporla, dovrà esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell'inadempimento"* di un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento di un debito.

Le segnalazioni in parola *"recano grave pregiudizio e preclusione al credito"* arrecando grave danno economico patrimoniale e non patrimoniale. Il ricorrente lamenta in particolare che le segnalazioni avrebbero provocato un danno in re ipsa e, a questo proposito, asserisce di aver subito *"numerosi rifiuti di prestiti necessari e fondamentali per la continuazione dell'attività"*, con conseguente preclusione di *"ogni possibilità di crescita e sviluppo lavorativo"*.

Il ricorrente chiede, quindi, che l'Arbitro voglia disporre che l'intermediario:

- 1) si attivi per la cancellazione della segnalazione in contestazione, anche storica, dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- 2) comunichi copia della documentazione inerente al rapporto contrattuale da cui sono scaturite le segnalazioni oggetto del presente ricorso ai sensi dell'art. 119, comma 4 TUB;
- 3) risarcisca i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in € 20.000,00, importo comprensivo anche delle spese di assistenza.

L'intermediario convenuto non si è costituito.

DIRITTO

La controversia attiene alla presunta illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, perché avvenuta in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

Preliminarmente, il Collegio osserva come a partire dal luglio 2018, l'esposizione oggetto di segnalazione risulta ceduta ad altro intermediario, diverso da quello convenuto, come si evince dalle risultanze della visura della Centrale dei Rischi versata in atti.

Il ricorrente, che pure ha indirizzato il ricorso nei confronti del solo intermediario convenuto, nel reclamo, cui il ricorso fa rinvio, ha richiesto la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza (nonché il risarcimento dei danni) anche nei confronti dell'intermediario cessionario del credito, il quale appartiene al medesimo gruppo bancario e la convenuta, in qualità di capogruppo, esercita sullo stesso l'attività di direzione e coordinamento.

Sul punto, il Collegio rileva il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto con riferimento alle segnalazioni effettuate dall'intermediario cessionario del credito a partire dal luglio 2018.

Passando al merito, il Collegio rileva come l'esistenza delle segnalazioni contestate sono pacifiche, come risulta dalla Visura della Centrale dei Rischi, prodotta dal ricorrente (aggiornata al 15 novembre 2018).

Sul punto si rammenta che parte ricorrente agisce in qualità di consumatore e la segnalazione contestata è sofferenza: pertanto, l'intermediario era tenuto ad inviare un preavviso di segnalazione.

La prima segnalazione a sofferenza risulta datata gennaio 2012. Al riguardo, si richiama l'art. 125 comma 3, TUB, secondo il quale *“I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina”* e la Circolare, n. 139 cit., 14° agg. cit. (versione all'epoca vigente), la quale prevedeva che: *“Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”* (cap. II, sez. 2, § 1.5).

Non risulta agli atti evidenza dell'avvenuta consegna al ricorrente dell'avviso dell'imminenza della segnalazione del nominativo in Centrale Rischi - Banca d'Italia, da parte dell'intermediario convenuto (non costituito), a tanto onerato per legge.

Sul punto va tuttavia rilevato che per costante orientamento dell'Arbitro, il preavviso di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione, ma un mero obbligo di trasparenza, la cui violazione può avere conseguenze solo sul piano risarcitorio (*ex multis*, Coll. Roma, n. 1927/2017; Coll. Palermo, n. 15051/2017; Coll. Napoli, n. 441/2017; Coll. Roma, n. 10957/17; Coll. Bologna, n. 4784/17; Coll. Bari, n. 14541/2017 e n. 8290/18). Nella fattispecie, il ricorrente non ha dedotto la sussistenza di un danno derivante dal mancato preavviso. Il ricorrente contesta anche la sussistenza dei presupposti sostanziali per la segnalazione a sofferenza. Al

riguardo si rammenta che la Circolare n. 139 cit., 14° agg. cit., stabiliva che *«nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili... L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito»* (cap. II, sez. 2, § 1.5). Inoltre, la normativa in parola prevedeva che *«se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria»* (cap. II, sez. 2, § 5.6) e che *«gli intermediari sono tenuti a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse»* (cap. I, sez. 1, § 5).

Nel caso di specie, non risulta che l'intermediario segnalante abbia svolto alcuna verifica circa la sussistenza o, quantomeno, il perdurare della condizione di insolvenza (o equivalente) del titolare.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la segnalazione in C.R. sia avvenuta illegittimamente perché in difetto dei presupposti sostanziali previsti dalla legge, con conseguente diritto del ricorrente ad ottenerne la cancellazione immediata ad opera dell'intermediario resistente per il periodo di sua competenza (sino al giugno 2018).

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente.

Quanto al danno patrimoniale, derivante dalla presunta impossibilità di accedere al credito in ragione della presenza della segnalazione negativa nella Centrale dei Rischi, giova rilevare come non parrebbero sussistere elementi a suffragio della pretesa risarcitoria, essendosi limitato il cliente ad affermare genericamente che le segnalazioni avrebbero impedito *«una normale gestione economica delle sue finanze e della propria famiglia»*;

Quanto al danno derivante dalla lesione della reputazione di buon pagatore, giova obiettare come dalla visura della Centrale Rischi prodotta dallo stesso ricorrente si riscontra l'esistenza di segnalazioni a sofferenza anche da parte di altri intermediari, che non lasciano presumere la sua qualità di buon pagatore. Così come infatti ribadito dal Collegio di coordinamento, nella decisione n. 1642 del 2019, *«nell'ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione»*.

Anche la richiesta di fornire, ai sensi dell'art. 119, comma 4 TUB, *«copia della documentazione tutta»* comprensiva degli estratti conto, anche al fine di ottenere le informazioni *«necessarie a capire all'evoluzione del debito»*, non può essere accolta perché formulata in maniera del tutto generica.

Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto limitatamente alla sola domanda principale avente ad oggetto la richiesta di cancellazione della segnalazione in contestazione dalla C.R.

Stante la parziale soccombenza del ricorrente, nulla si riconosce a titolo di spese di assistenza professionale.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario convenuto provveda alla cancellazione della segnalazione contestata dalla data di prima segnalazione fino alla data di cessione del credito ad altro soggetto. Non accoglie per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS